



Ispettorato Territoriale di Foggia

Decreto n. 5

28 aprile 2022

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Foggia

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

- VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce alle Direzioni Provinciali del Lavoro, attualmente Ispettorati Territoriali del Lavoro, in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni Provinciali di cui all'art. 3 della legge n.407 del 3 maggio 1955;
- VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Divisione V – n. 25157/70-DOC del 2 febbraio 1995 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
- VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 39 del 18 marzo 1997 che a seguito di interpello al Consiglio di Stato – Sez. II, fornisce ulteriori indicazioni interpretative;
- VISTI il Decreto Legislativo n. 149 del 14 settembre 2015 e il DPCM del 23 febbraio 2016 che hanno istituito l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (I.N.L.) e le relative sedi territoriali (I.T.L.) e che conseguentemente dal 1 gennaio 2017 la già DTL di Foggia ha assunto la nuova denominazione di Ispettorato Territoriale del lavoro di Foggia cui sono confluite le competenze e le funzioni della Direzione Territoriale del Lavoro di Foggia;
- VISTO il precedente Decreto Direttoriale n. 5 del 08 Aprile 2021 in materia di tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Foggia con scadenza 31 dicembre 2021
- CONSIDERATA la necessità di rideterminare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio della Provincia di Foggia, da valere per l'intero anno 2022, sulla base dell'ultimo indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività (NIC con Tabacchi) dicembre 2020 dicembre 2021 pari allo 3,9%;
- CONSIDERATE le variazioni dei livelli retributivi e contributivi dei settori produttivi attinenti al lavoro di facchinaggio previste dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, l'incremento degli oneri contributivi e fiscali gravanti sulle imprese e il tasso d'inflazione verificatosi nel periodo dicembre 2020 dicembre 2021;
- SENTITE le Associazioni datoriali e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, ai sensi delle vigenti direttive Ministeriali in data 28/04/2022;

DECRETA

Art. 1
Determinazione della tariffa

- 1) La tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio, da valere per tutti i settori merceologici nella provincia di Foggia viene determinata in euro **18,60** ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2022;
- 2) La tariffa sopra indicata si intende esclusa IVA ove applicabile;
- 3) La suddetta tariffa minima oraria sarà maggiorata dalle percentuali previste dal C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno, per le categorie operai comuni o equivalenti.

Art. 2
Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, co. 1, della Legge 15 luglio 2014 n. 444 e sarà pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come disposto dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Antonella Di Modugno)